

Trade & Customs Italian Update

Ottobre - Dicembre, 4/2016



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 34, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193

Con Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 *'Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili'*, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282), che contiene diverse novità in materia di imposte di consumo ed IVA, tra le quali si segnalano la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale in caso di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica e talune modifiche all'attività di accertamento attraverso l'istituzione di nuove forme di contraddittorio con il contribuente. Tale provvedimento normativo, inoltre, stabilisce che per controversie in materia di accise e IVA pendenti e riferite a fatti verificatisi prima del 1 aprile 2010, l'Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni - entro il 30 settembre 2017 - le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcool e bevande alcoliche.

Modifica al Reg. 428/2009 introdotta dal Regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 2016

Lo scorso 15 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 2016, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

In particolare, il nuovo Regolamento, tra le principali novità introdotte, modifica gli Allegati I e IV del Regolamento (CE) n. 428/2009 relativi all'identificazione della natura duale dei prodotti, aggiornando il numero dei beni sottoposti ad autorizzazione nell'Unione Europea e le caratteristiche tecniche dei prodotti, necessarie per comprendere se un determinato prodotto è considerato a duplice-uso dalla normativa comunitaria.

Sarà pertanto opportuno, per gli operatori economici, procedere alla revisione delle nuove caratteristiche tecniche così da poter essere in linea con la nuova disciplina comunitaria.

Nuove regole per la dichiarazione d'intento

L'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016](#) ha fornito i chiarimenti operativi in merito all'utilizzo della nuova versione della dichiarazione d'intento - resa disponibile con il provvedimento Direttoriale n.0213221 del 02 dicembre 2016 - che gli esportatori abituali devono presentare per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

L'Amministrazione finanziaria con il documento di prassi in commento ha specificato come il nuovo modello possa essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 dovrà essere utilizzato il vecchio modello.

In particolare, è opportuno rilevare come l'Agenzia delle Entrate considera priva di validità la dichiarazione d'intento redatta impiegando il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 *'operazioni comprese nel Agenzia delle entrate Direzione Centrale Accertamento periodo da'* per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria considera valida la dichiarazione d'intento presentata dopo il 1 marzo 2017 con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 *'una sola operazione per un importo fino ad euro'* o il campo 2 *'operazioni fino a concorrenza di euro'*, solo per le operazioni di acquisto effettuate dopo la predetta data e fino alla concorrenza dell'importo indicato.

Accordo di Partenariato Economico tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC EPA, dall'altra parte

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il [comunicato n. prot. 116932/RU del 17 ottobre 2016](#) ha reso noto che a partire dal 10 ottobre 2016 si applica provvisoriamente l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC EPA (la Repubblica del Botswana, il Regno del Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno dello Swaziland), dall'altra.

Pertanto, a far data dal 10 ottobre 2016, per i prodotti originari del Botswana, della Namibia e dello Swaziland, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/1076, il Protocollo 1 dell'accordo, concernente la definizione della nozione di 'prodotti originari', sostituisce le disposizioni contenute nell'allegato II del suddetto regolamento.

Accordo CETA tra Unione Europea e Canada

Il 30 ottobre 2016, dopo un tortuoso ed acceso dibattito, è stato sottoscritto l'accordo commerciale di libero scambio tra l'Unione europea e il Canada (CETA - *Comprehensive Economic and Trade Agreement*). La firma del suddetto accordo permette l'avvio dell'iter di ratifica da parte dei parlamenti degli Stati membri dell'UE al termine del quale l'accordo entrerà definitivamente in vigore. Tuttavia è prevista l'applicazione provvisoria del CETA, dopo che i ministri degli Stati membri daranno il loro assenso e dopo che lo avrà dato anche la Plenaria del Parlamento europeo, probabilmente nella prossima sessione del 16-19 gennaio.

In particolare, il CETA, con specifico riferimento alla disciplina doganale, prevede la riduzione e l'eliminazione dei dazi doganali sui beni importati ed aventi origine nei territori di uno dei firmatari; inoltre, tale accordo delinea un trattamento preferenziale per le merci originarie da una delle parti firmatarie basato sul principio della nazione più favorita e sulla possibilità di accelerare ed estendere la rimozione delle barriere doganali.

Infine, il trattamento preferenziale sopra descritto potrà essere temporaneamente sospeso in caso violazioni alla normativa doganale.

Deposito IVA: nuove regole introdotte dal D.L. n.193/2016

Il D.L. 22 ottobre 2016 n.193, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2016, ha introdotto, tra le altre, una serie di modifiche relative alla disciplina dei depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. 331 del 1993.

In particolare, la nuova norma, a differenza di quanto prevede il comma 4 del D.L. 331 del 1993, stabilisce che tutte le operazioni di cessione di beni effettuate mediante introduzione in un deposito IVA possono essere eseguite senza il pagamento dell'imposta, a prescindere dalla tipologia del bene, determinando un aumento delle operazioni per le quali è ammesso l'utilizzo del regime sospensivo.

Inoltre, in relazione alla modalità di assolvimento dell'imposta all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito IVA, il D.L. n. 193/2016 prevede che, a partire dal 1° Aprile 2017, nel caso in cui l'introduzione nel deposito sia stata effettuata in ragione di un acquisto interno o di una importazione, l'imposta sia assolta da parte del soggetto che effettua l'estrazione mediante pagamento con F24, non trovando più applicazione il metodo dell'assolvimento dell'imposta mediante reverse charge di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che resta applicabile esclusivamente nel caso in cui la precedente introduzione nel deposito sia legata ad un acquisto intracomunitario.

Nota n. 84724 del 10 Ottobre 2016 dell'Agenzia delle Dogane sui regimi speciali

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la [nota n. 84724 del 10 ottobre 2016](#) integra i chiarimenti già forniti con circolare n.8/D del 19 aprile 2016 in materia di regimi speciali contenuti nel nuovo Codice doganale dell'Unione e nei relativi regolamenti delegati ed attuativo. In particolare, il documento di prassi in commento elenca e descrive una serie di istruzioni e modalità operative da adottare ai fini della corretta gestione dei regimi del perfezionamento attivo, nel quale confluiscono gli effetti della trasformazione sotto controllo doganale, del perfezionamento passivo e dell'uso finale, comprendendo in tale analisi anche i procedimenti per il rilascio delle relative autorizzazioni.

Accordo UE/Ecuador

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il [comunicato n. 203 del 2 gennaio 2017](#) ha informato gli operatori economici che, in merito alle merci originarie di Ecuador, Colombia, Perù, a decorrere dal 1 gennaio 2017 i certificati Form-A, provvisoriamente accettati come da comunicato DCLPD Ufficio applicazione tributi doganali del 19/01/2015, prot. n. 4473 RU del 14/01/2015, devono essere sostituiti con i certificati di circolazione Eur 1. Tale atto è il frutto di un processo di negoziazione tra i suddetti paesi andini e l'Unione europea e si basa sul Regolamento UE n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, avente ad oggetto il trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador, e sul relativo Protocollo sottoscritto in sede unionale in data 11 novembre 2016.



Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

KPMG, Tax & Legal
T: +39 06 809631
E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco

KPMG, Tax & Legal
T: +39 06 809631
E: amarrocco@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Ottobre - Dicembre, 4/2016

© 2017 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.